DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per gli squali detti « spinaroli giganti », freschi, refrigerati o congelati

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(67/233/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera datata 12 maggio 1966, modificata dal telex del 21 marzo 1967, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto la concessione per il periodo dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968 di un contingente tariffario al dazio del 3 % per 2.200 tonnellate di squali detti « spinaroli giganti » (squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati della voce ex 03.01 B I c) della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, tali pesci erano importati dalla Repubblica federale di Germania al dazio del 3 %, mentre il dazio autonomo della tariffa doganale è del 15 % ; che, d'altro lato, un contingente tariffario annuo pari a 5.200 tonnellate metriche per gli ippoglossi, nonché gli smerigli, e gli squali è stato consolidato nell'ambito del G.A.T.T. al dazio del 6 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1962/1963	1963/1964	1964/1965	1965/1966	1966/1967
			dal 1° 4. al 31. 3.		2° e 3° trimestre 1966
Importazioni :					
— totali	2.406	2.969	2.794	2.253	1.121
— dalla C.E.E.	106	27	11	22	7
— dai paesi terzi	2.300	2.942	2.783	2.231	1.114
Esportazioni			nulle		
Pesca nazionale			circa 450 tonnellate		

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro, ai sensi dell'articolo 25, costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono derivare nell'approvvigionamento di un Stato membro, per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario del regime tariffario nazionale, praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9, ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di mantenere e possibilmente espandare il consumo di tali pesci, che costituiscono un alimento popolare ai prezzi più bassi e più stabili possibili, e quindi di evitare un aumento dei dazi applicabili in base alla propria tariffa nazionale ; che si preoccupa anche di assicurare l'approvvigionamento delle sue industrie per la preparazione di spinaroli giganti ;

Considerando inoltre che detto approvvigionamento delle industrie suindicate dello Stato membro richiedente non sembra possa falsare le condizioni di concorrenza tra gli Stati membri per i prodotti finiti, dato che dette preparazioni vengono prodotte e consumate quasi esclusivamente nella Repubblica federale di Germania ; che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, bisogna notare che l'apporto della pesca nella Comunità è attualmente insufficiente per tali varietà, ma non è escluso un suo sviluppo futuro ;

Considerando che da tale situazione risulta che lo Stato membro richiedente riscontra degli incon-

vienti per i pesci di cui trattasi che giustificano una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ; che inoltre tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

Considerando che, a causa dei rischi a cui va soggetta la pesca, è difficile stimare le importazioni totali dello Stato membro richiedente per il periodo contingentario che va dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968 ; che, tuttavia, dal 1962 i dati relativi a queste importazioni fanno registrare una certa tendenza al ribasso a partire dal 1964 ; che nondimeno le cifre del secondo e del terzo trimestre 1966 permettono di non escludere una stabilizzazione delle importazioni per tutto il periodo contingentario 1966 — 1967 ; che, in tali condizioni, le importazioni totali potrebbero raggiungere al massimo un livello di 2.300 tonnellate per il periodo contingentario 1967— 1968 ; che le importazioni provenienti dagli altri Stati membri si mantengono ad un livello basso ; che è opportuno fissare il volume contingentario al livello richiesto di 2.200 tonnellate, in maniera da permettere alle importazioni provenienti dalla Comunità di riportarsi almeno al livello più alto ;

Considerando che, per la fissazione del dazio contingentario, è opportuno tener conto della particolare situazione del prodotto di cui trattasi e del grado d'attuazione dell'unione doganale ; che, d'altronde, si prevede che questa venga raggiunta tra breve ; che, per tali considerazioni, sembra opportuno abbinare il contingente tariffario per i pesci in questione ad un dazio del 4,8 %, che rappresenta un quarto dello sforzo che lo Stato membro richiedente deve produrre per avvicinarsi al dazio del 15 % della tariffa doganale comune ; che tale dazio consente di osservare l'obbligo contratto dalla Comunità nell'ambito del G.A.T.T. ; che, per il prodotto che è oggetto della presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto fatti che giustificherebbero eccezionalmente la fissazione di un dazio contingentario a un livello inferiore ;

Considerando che, dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali vengono riportati nella presente decisione, non sono emersi indicazioni tali da far concludere che la concessione del contingente tariffario in oggetto entro i limiti suddetti potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti in questione ;

Considerando che la progressiva realizzazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici e dei consumatori dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania è concesso un contingente tariffario al dazio del 4,8 % per le importazioni in provenienza da paesi terzi e per l'utilizzazione, sul suo territorio, degli squali « spinaroli giganti » (squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I c) della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 2.200 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° aprile 1967 al 31 marzo 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN